

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2293-A

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE BONORA)

Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure di contenimento in materia di finanza pubblica

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge presentato dal Governo rientra nell'ambito delle misure tese al contenimento del fabbisogno, varate con l'occasione della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1991-1993. Mentre, per quanto concerne la parte delle entrate, il Governo ha provveduto con apposito decreto-legge (n. 120 del 22 maggio 1990, successivamente reiterato con il decreto-legge n. 192 del 21 luglio scorso), mediante il quale è stata trovata altresì copertura per i costi aggiuntivi discendenti dalla attuazione della corrente tornata contrattuale del pubblico impiego (1.534 miliardi per il 1990 e 4.017 per il 1991), con il presente disegno di legge il Governo si è posto l'obiettivo di contenere il fabbisogno 1990 per 6.805 miliardi. Tale manovra è costruita prevalentemente mediante riduzione di spese e slittamenti di oneri dal 1990 agli anni successivi.

In particolare, il Governo all'articolo 1 si è proposto in primo luogo (comma 1) di ridurre, per il solo 1990, alcune voci del fondo speciale di parte corrente, il cui dettaglio è specificato nella Tabella 1 che accompagna il disegno di legge, e di quello in conto capitale (Tabella 2), per un totale di 710 miliardi per la parte corrente e di 1.390 per quella in conto capitale. Tra le voci per le quali il Governo ha previsto decrementi di maggior rilievo, si devono ricordare la fiscalizzazione (450 miliardi), la partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali (290 miliardi), gli interventi a favore delle Partecipazioni statali (400 miliardi), il rifinanziamento della legge in materia di risparmio energetico (210 miliardi), gli interventi per la Sardegna (200 miliardi) e quelli per la Calabria, di altrettanto valore. In proposito si deve osservare che alcuni dei provvedimenti di spesa riferiti alle voci in questione sono

stati presentati dallo stesso Governo: dunque sarà cura del Governo stesso provvedere affinché, nel prosieguo dell'iter parlamentare di tali disegni di legge, i testi siano conseguentemente modificati, oppure l'approvazione dei medesimi non abbia luogo se non in modo tale da farne decorrere gli oneri dal 1991. D'altra parte, come si ricorderà, in base alla circolare del Presidente del Consiglio dell'11 gennaio scorso, il Governo già si era impegnato a non procedere all'approvazione di provvedimenti che incidessero sul fabbisogno nel primo semestre dell'anno corrente. La proposta contenuta nel disegno di legge tende dunque a rafforzare il cennato indirizzo, anche in considerazione degli appuntamenti internazionali che attendono il Paese, che comportano, come ha più volte ricordato il Ministro del tesoro, l'adozione di misure fortemente restrittive nella politica di bilancio.

La misura del contenimento, tuttavia, è stata giudicata insufficiente, date le presenti condizioni della finanza pubblica, dalla Commissione. Pertanto il relatore ha proposto emendamenti, che la Commissione ha accolto, tendenti ad operare un taglio «orizzontale» di tutte le voci di fondo speciale in conto capitale non già utilizzate, nella misura del 15 per cento della parte residua per il 1990 e del 20 per cento per gli anni 1991 e 1992. Da tale operazione sono state esentate alcune voci relative principalmente ad interventi a favore della Sicilia, dell'ENEA e dei settori produttivi, mentre l'accantonamento concernente il Fondo per lo sviluppo economico e sociale è risultato integralmente soppresso. Tale operazione di riduzione della Commissione si è ovviamente aggiunta a quella proposta dal Governo, che pur ha trovato alcuni limiti in considerazione della necessità di tener conto di provvedimenti già in stato di definizione. Tuttavia, non si può non ricor-

dare che, tra i tagli proposti dal Governo, alcuni colpiscono disegni di legge sui quali già sono stati espressi pareri favorevoli da parte delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. Conseguentemente, occorrerà, in una fase successiva, provvedere a diversamente definire la copertura dei disegni di legge in questione. Conclusivamente, la riduzione dei fondi globali approvata dalla Commissione equivale a 9.032 miliardi per la parte in conto capitale e a 674 miliardi per quella corrente, per un totale di 9.766 miliardi.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede lo slittamento agli esercizi 1991 e 1992 di alcuni importi iscritti nella Tabella F della legge finanziaria, concernenti rimodulazioni di spese relative a leggi di carattere pluriennale. Tra le rimodulazioni di maggiore entità, si devono ricordare quelle concernenti la legge n. 64 del 1986. La Commissione ha accolto un emendamento, di carattere compensativo, per gli anni 1992 e 1993 relativamente a tale provvedimento. Ha altresì accolto un emendamento del Governo suppressivo della rimodulazione relativa alla difesa del suolo.

Il comma 3 dello stesso articolo 1 prevedeva la riduzione di 300 miliardi degli stanziamenti iscritti in alcuni capitoli del Ministero della difesa e concernenti prevalentemente ammodernamenti e potenziamenti dei mezzi: nella relazione si affermava che tali risparmi non inciderebbero sui livelli di operatività e sarebbero compatibili con la nuova situazione dei rapporti Est-Ovest. Tuttavia il Governo ha poi presentato un emendamento suppressivo di tale comma, che la Commissione ha accolto, in considerazione anche del fatto che, con l'assestamento, gli stessi capitoli della Difesa sono stati ridotti.

Il comma 4 prevede un taglio del 50 per cento dei residui di stanziamento, purchè riferiti a somme non impegnate formalmente alla data di entrata in vigore della legge. Come si ricorderà, una misura per certi versi analoga era stata già adottata con il decreto-legge n. 155 del 1989. Tale decreto prevedeva però, all'articolo 6, una misura più incisiva: il taglio degli stanziamenti di

competenza per il 1989 in misura pari al 50 per cento dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Per dare maggiore certezza alla normativa, la Commissione ha accolto un emendamento che riferisce l'accertamento dei residui al rendiconto.

L'ultimo comma dell'articolo 1 differisce agli anni 1994 e 1995 le rate di rimborso a carico dello Stato per prestiti obbligazionari IRI ed ENI, nella misura del 50 per cento del rispettivo ammontare, con un risparmio di 450 miliardi complessivamente per gli anni 1990 e 1991.

L'articolo 2 prevedeva originariamente che la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza non potessero concedere mutui per una cifra superiore all'equivalente di quelli concessi nel 1989, ridotta di 7.500 miliardi di lire. In un'ottica tendente ad evitare che si possano creare disavanzi sommersi, il comma 2 sanciva il divieto, ancorchè decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, per regioni, province, comuni e comunità montane di accendere mutui con istituti di credito.

La Commissione tuttavia, anche tenendo conto dei pareri contrari di alcune delle Commissioni consultate, ha ritenuto di dover modificare la norma, agendo in diverse direzioni. In primo luogo, al fine di non mortificare eccessivamente gli investimenti degli enti locali, ha provveduto ad elevare la quota dei mutui concedibili da parte della Cassa depositi e prestiti, rispetto a quanto previsto nel testo del Governo, e, al fine di chiarire la normativa, ha ritenuto di fissare il tetto massimo dei mutui concedibili, definendolo in 8.000 miliardi di lire. Tale incremento risulta ampiamente compensato dai più robusti contenimenti operati a valere sui fondi speciali. Essendosi ristrette le possibilità di erogare mutui, la Commissione ha ritenuto altresì utile stabilire criteri di priorità per la concessione dei mutui stessi: tali criteri riguardano i lavori di completamento, le opere idriche, quelle fognarie, gli impianti di depurazione e lo smaltimento dei rifiuti. Tra le priorità si

deve anche tener conto della possibilità degli enti locali di alienare beni propri.

Tuttavia la innovazione più significativa introdotta dalla Commissione concerne il comma 2 dell'articolo, laddove si prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare operazioni di finanziamento con istituti di credito esclusivamente a fronte di delibere di alienazione di beni. Per tal via, mentre si è mantenuto il divieto, contenuto nell'originario testo governativo, di accedere al finanziamento bancario, si è d'altra parte voluta fissare una norma di principio, in base alla quale gli enti locali dovranno tener conto delle risorse derivanti dall'alienazione dei propri beni se vorranno procedere ad opere di investimento ulteriori rispetto a quelle finanziabili con la Cassa depositi e prestiti. Tale norma ha un valore, oltre che economico, di indirizzo politico, e costituisce coronamento alle disposizioni, attualmente all'esame del Parlamento, in tema di dismissioni. È infatti innegabile che, in un momento di estrema tensione per la finanza pubblica, sia necessario procedere a sacrifici ancorchè dolorosi.

Il comma 3 poi prevede l'esclusione sia dal divieto di finanziarsi con istituti di credito sia dai limiti quantitativi previsti dal comma 1, per i mutui riferiti ai ripiani dei disavanzi delle USL per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, ai ripiani dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locali, al risanamento degli enti locali dissestati e per quelli relativi agli oneri per gli impianti sportivi e le attrezzature turistiche per i campionati mondiali di calcio.

L'articolo 3, infine, costituiva nell'intenzione del Governo una norma che avrebbe permesso di creare una sistematica legislativa grazie alla quale i due articoli precedenti sarebbero diventati compatibili con il sistema di contabilità di Stato previsto nella legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988. Tale articolo infatti sanciva innanzitutto il principio che la legge di assestamento avrebbe potuto apportare modifiche alla legge finanziaria esclusivamente nel senso di consentire riduzioni di spese o aumenti di entrate. Gli stessi obiettivi potevano essere conseguiti

con un separato provvedimento legislativo, da presentare al Parlamento contestualmente al documento di programmazione economico-finanziaria, e dunque nel mese di maggio. In questo quadro il disegno di legge all'esame si sarebbe qualificato come provvedimento tendente a modificare la legge finanziaria, mirando ad ottenere una riduzione di spese.

Tuttavia il quadro normativo proposto dal Governo avrebbe sortito l'effetto sostanziale di variare la sistematica della presentazione al Parlamento dei conti pubblici, ammettendo la possibilità di modificare la legge finanziaria in corso d'anno, e quindi di superare il principio della immodificabilità dei saldi differenziali di bilancio (saldo netto da finanziare e ricorso al mercato), rendendo possibile altresì la variazione del limite definitivo di indebitamento marginale dello Stato per l'esercizio successivo. Conseguentemente, mentre nel sistema attuale l'assestamento era stato sempre tenuto nei limiti della legge di bilancio, ossia di una legge formale che, in quanto tale, non modifica leggi di carattere sostanziale, nè può essere da queste modificata, con la normativa proposta si sarebbe consentito un assestamento che avrebbe rivestito caratteristiche in parte di legge formale, con i relativi limiti, ed in parte di legge sostanziale, originandosi così un intreccio di fonti normative aventi differente forza, con possibili riflessi operativi.

Per questi motivi, la Commissione ha ritenuto di sopprimere l'articolo in questione. Ciò in considerazione anche del fatto che, come già detto, l'effetto sostanziale di contenimento è stato conseguito con le modifiche ai fondi speciali, cui si è sopra accennato.

Per le ragioni sopra esposte, il testo approvato dalla Commissione può ritenersi un contributo importante quale indirizzo di politica parlamentare, non conflittuale, ma di sostegno rispetto alle finalità che si propone il Governo, per il conseguimento del fondamentale obiettivo di definire strumenti atti a portare al contenimento del disavanzo pubblico, che, come è noto, costituisce il più rilevante elemento di preoccupazione nell'attuale momento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli effetti del testo, come modificato, possono così sintetizzarsi, con riferimento al solo 1990:

riduzione del Fondo speciale di parte corrente	mld.	674
riduzione del Fondo speciale in conto capitale	»	1.379
rimodulazioni di leggi pluriennali	»	3.800
rimborso rate relative ad IRI ed ENI	»	450
	<u>mld.</u>	<u>6.303</u>

Se dunque, rispetto al solo 1990 il contenimento è inferiore di circa 500 miliardi a quello proposto dal Governo, con riferimento al triennio di esercizio, la somma totale equivale a 13.955 miliardi, che rappresenta una cifra più che doppia rispetto a quella originaria.

Per queste ragioni il relatore raccomanda all'Assemblea una sollecita approvazione del provvedimento, così come modificato dalla Commissione.

BONORA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

7 giugno 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, subordinatamente alla soppressione dell'articolo 2. Detta previsione sostanzia infatti un'autentica penalizzazione ai danni degli enti locali, in contrasto tanto con la normativa in tema di riforma delle autonomie, quanto con gli articoli 5 e 108 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Agli accantonamenti dei fondi speciali, di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, sono apportate, limitatamente all'anno 1990, le riduzioni indicate nelle tabelle 1 e 2, annesse alla presente legge.

2. Gli stanziamenti recati dalle leggi di spesa a carattere pluriennale di cui alla tabella F, allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407, e individuati nella tabella 3 annessa alla presente legge, sono rideterminati secondo quanto indicato nella stessa tabella 3.

3. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031, 4051, 4622 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 sono ridotti, rispettivamente, di lire 109 miliardi, di lire 57 miliardi, di lire 92 miliardi, di lire 15 miliardi e di lire 27 miliardi.

4. I residui di stanziamento in essere al 1° gennaio 1990 nel conto dei residui passivi degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome, non impegnati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere impegnati da parte delle amministrazioni competenti limitatamente al 50 per cento del loro ammontare e la loro parte restante costituisce economia di bilancio.

5. I rimborsi a carico del bilancio dello Stato per gli anni 1990 e 1991 delle rate di ammortamento, per capitale e interessi, dei prestiti obbligazionari emessi dall'IRI e dall'ENI ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, sono differiti nella misura del 50 per cento, rispettivamente, agli anni 1994 e 1995.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Agli accantonamenti dei fondi speciali, di cui alle tabelle A, limitatamente all'anno 1990, e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, sono apportate le riduzioni indicate nelle tabelle 1 e 2, annesse alla presente legge.

2. *Identico.*

Soppresso.

3. I residui di stanziamento, accertati in sede di rendiconto, al 1° gennaio 1990 nel conto dei residui passivi degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome, non impegnati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere impegnati da parte delle amministrazioni competenti limitatamente al 50 per cento del loro ammontare e la loro parte restante costituisce economia di bilancio.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono deliberare la concessione di mutui in favore di regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi per un ammontare complessivamente non superiore a quello concesso nell'anno 1989, al netto dei mutui di cui al comma 3, ridotto dell'importo di lire 7.500 miliardi. La concessione dei mutui è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto della loro allocazione territoriale e settoriale, in funzione della correzione dei relativi squilibri.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi non possono deliberare ed assumere mutui per il finanziamento degli investimenti con istituti di credito o altri enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto di credito sportivo.

3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi 1 e 2 i mutui previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, e successive integrazioni; dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18; dall'articolo 22, comma 3, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono deliberare la concessione di mutui in favore di regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi per un ammontare complessivamente, in ogni caso, non superiore a lire 8.000 miliardi. La concessione dei mutui, che dovrà tener conto della possibilità di ottenere finanziamenti ai sensi del comma 2, è effettuata con priorità per:

a) lavori necessari a completare e rendere funzionali le opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

b) opere idriche;

c) opere fognarie;

d) impianti di depurazione;

e) smaltimento dei rifiuti.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono deliberare operazioni di finanziamento con istituti di credito o altri enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto di credito sportivo, esclusivamente a fronte di delibere di alienazione di beni e per la durata corrispondente al tempo necessario per l'effettuazione dell'alienazione stessa.

3. Sono esclusi dal limite di cui al comma 1 i mutui previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, e successive integrazioni; dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18; dall'articolo 22, comma 3, e

(Segue: *Testo del Governo*)

dall'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; dall'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8; dall'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

Art. 3.

1. All'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso disegno di legge di assestamento del bilancio o con separato provvedimento, da presentare al Parlamento contestualmente al documento di cui all'articolo 3, possono essere apportate alla legge finanziaria per l'anno in corso modifiche che comportino esclusivamente riduzioni di spese o aumenti di entrate».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dall'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; dall'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8; dall'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

Soppresso

TESTO DEL GOVERNO

TABELLA 1

RIDUZIONE DI TALUNE VOCI INCLUSE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(in milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990
Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)	32.000
Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti	36.000
Riforma della legge sulle servitù militari	20.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio	450.000
Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero	67.000
Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti	46.500
Costituzione catasto del demanio marittimo	20.000
Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente	38.500
	710.000

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA 1
(articolo 1, comma 1)RIDUZIONE DI TALUNE VOCI INCLUSE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(in milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990
Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)	32.000
Riforma della legge sulle servitù militari	20.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio	450.000
Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero	67.000
Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti	46.500
Costituzione catasto del demanio marittimo	20.000
Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente	38.500
	674.000

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 2

RIDUZIONE DI TALUNE VOCI INCLUSE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(in milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990
Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali	290.000
Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico	40.000
Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982, in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988	210.000
Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO ..	400.000
Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia	50.000
Interventi a favore della regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale	200.000
Interventi a favore della regione Calabria	200.000
	1.390.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA 2
(articolo 1, comma 1)RIDUZIONE DI TALUNE VOCI INCLUSE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(in milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Contributi in favore delle imprese editoriali		4.000	4.000
Consorzi di garanzia collettiva fidi		1.000	1.000
Rifinanziamento della legge n. 44 del 1986 concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno		50.000	50.000
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica		70.000	133.600
Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali .	70.000	22.008,6	11.600
Ristrutturazione della Spa ATI	1.950	2.600	1.400
Fondo per lo sviluppo economico e sociale		1.750.000	1.940.000
Contributi in favore delle comunità montane	7.500	30.000	30.000
Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti	1.500	4.000	4.000
Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori		1	1
Iniziative per la cooperazione con i paesi dell'Europa centro-orientale		20.000	20.000
Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti	600	800	800
Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui)	7.500	10.000	10.000
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio		4.000	6.000
Rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia ...	750	1.000	1.000
Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	3.750	5.000	5.000
Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabinieri	6.000	8.000	8.000
Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale		10.000	9.000

(Segue: *Testo del Governo*)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Segue: TABELLA 2

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Rifinanziamento del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali		44.000	44.000
Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il fondo di solidarietà nazionale		14.000	14.000
Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione		698.600	738.600
Credito agrario (limite di impegno)	1.500	2.000	2.000
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica e alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente	2.250	4.000	4.000
Interventi nel settore delle opere di irrigazione	7.500	40.000	50.000
Interventi per le aziende coinvolte da provvedimenti di chiusura, riconversione o rilocalizzazione per motivi di salvaguardia ambientale		10.000	10.000
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici	3.000	8.000	8.000
Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico	40.000	24.000	24.000
Politica mineraria		400	40.000
Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982, in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988	210.000		
Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno			60.000
Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero			10.000
Aiuti all'armamento e cabotaggio (agevolazioni fiscali)		14.000	18.000
Interventi a favore del cabotaggio	1.500	4.000	6.000
Pesca marittima	3.000	8.000	12.000
Infrastrutture logistiche capitanerie di porto	6.000	8.000	12.000
Interventi per la difesa del mare	7.500	16.000	16.000
Industria cantieristica ed armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (compreso un limite di impegno di lire 95 miliardi)	17.250	35.000	55.000
Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO	400.000		20.000
Interventi in favore dello spettacolo		3.000	
Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale	18.000	40.000	42.000

(Segue: *Testo del Governo*)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Segue: TABELLA 2

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)	9.300	11.200	
Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali	18.000	57.000	97.000
Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987, in materia di smaltimento di rifiuti (rate ammortamento mutui)		10.000	10.000
Tutela dei terreni agricoli dagli incendi	750	2.000	2.000
Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione .	2.250	3.000	3.000
Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali	16.050	39.800	38.400
Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui)		3.000	3.000
Piano di interventi nel settore degli acquedotti (rate ammortamento mutui)		11.000	33.000
Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino	750	2.000	2.000
Traforo Monte Croce Carnico	750	2.000	6.000
Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane	750	4.000	6.000
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione .	3.750	7.000	9.000
Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa (di cui lire 75 miliardi per limite di impegno decorrente dal 1991)	7.500	30.000	35.000
Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia	50.000	50.000	50.000
Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia	22.500	50.000	50.000
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale	30.000	40.000	40.000
Interventi a favore della regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati a realizzare le contiguità territoriale ...	200.000	100.000	110.000
Interventi a favore della regione Calabria	200.000	176.000	174.000
	1.379.400	3.563.409,6	4.089.401

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 3

**RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA TALUNE LEGGI PLURIENNALI**
(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite di impegno
MINISTERI						
<i>2. - Interventi a favore delle imprese industriali</i>						
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: capitolo 7805)	20.000	10.000	10.000	-	-	3
<i>3. - Interventi per calamità naturali</i>						
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): articolo 6, comma 2 - Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: capitolo 8908) .	100.000	600.000	300.000	50.000	-	3
<i>4. - Interventi a favore del Mezzogiorno</i>						
Legge n. 64 del 1986, articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7759) ...	2.380.675	9.520.000	9.961.350	41.005.675	-	3
<i>9. - Mediocredito centrale</i>						
Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984): articolo 18, settimo ed ottavo comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: capitolo 7775)	-	200.000	500.000	200.000	-	1
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985): articolo 9, sesto comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: capitolo 7775)	185.000	465.000	465.000	280.000	-	1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA 3
(articolo 1, comma 2)RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA TALUNE LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite di impegno
---	------	------	------	----------------------	-------------------	----------------------

MINISTERI

2. *Identico.*3. *Identico.*4. - *Interventi a favore del Mezzogiorno*

Legge n. 64 del 1986, articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7759) ...

2.380.675	9.520.000	10.961.350	40.005.675	-	3
-----------	-----------	------------	------------	---	---

9. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Segue: TABELLA 3

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite di impegno
14. - <i>Interventi nel settore della ricerca</i> Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): articolo 15, comma 2 - Attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: capitolo 7551)	150.000	500.000	400.000	200.000	-	3
17. - <i>Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione (ANAS)</i> Legge n. 526 del 1985 - Disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione (Tesoro: capitolo 7810)	190.000	250.000	-	310.000	-	1
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 15 - Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: capitoli 7839, 7840, 7841 e 7842)	704.000	1.153.000	1.023.000	300.000	-	1
20. - <i>Difesa del suolo e tutela ambientale</i> Legge n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro: capitoli 9009 e 9010)	125.000	700.000	600.000	120.000	-	3

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Segue: TABELLA 3

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite di impegno
---	------	------	------	----------------------	-------------------	----------------------

14. *Identico.*

17. *Identico.*

Soppresso.